

Politica di Gruppo in
materia di operazioni con
parti correlate, soggetti
collegati ed Esponenti
Aziendali *ex art. 136 T.U.B.*

SOMMARIO

1. OBIETTIVI E GESTIONE DELLA POLITICA	5
1.1 OBIETTIVI	5
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
1.3 GESTIONE DEL DOCUMENTO	6
1.4 DEFINIZIONI ADOTTATE	7
1.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
2. PRINCIPI E REGOLE DI GRUPPO	11
2.1 PRESIDI ORGANIZZATIVI	11
2.1.1 <i>Comitato Controllo e Rischi (Capogruppo)</i>	11
2.1.2 <i>Presidi alternativi (Controllate)</i>	12
2.2 INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COINVOLTI (PERIMETRO SOGGETTIVO)	12
2.2.1 <i>Parti correlate ex Regolamento CONSOB</i>	12
2.2.2 <i>Soggetti collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia</i>	13
2.2.3 <i>Parti Correlate ex art. 88 CRD IV</i>	13
2.2.4 <i>Altri soggetti</i>	14
2.2.5 <i>Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB (solo banche del Gruppo)</i>	14
2.2.6 <i>IAS 24</i>	14
2.2.7 <i>Censimento dei componenti del Perimetro Unico</i>	15
2.3 OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO (PERIMETRO OGGETTIVO)	15
2.3.1 <i>Identificazione delle Operazioni</i>	15
2.3.2 <i>Qualificazione delle Operazioni</i>	16
2.3.2.1 <i>Rilevanza dimensionale</i>	16
2.3.2.2 <i>Ordinarietà</i>	17
2.3.2.3 <i>Condizioni</i>	17
2.3.3 <i>Esenzioni generali</i>	18
2.3.4 <i>Operazioni ex art. 136 TUB (solo banche del Gruppo)</i>	19
2.3.5 <i>Concessione di finanziamenti ad amministratori (solo intermediari finanziari ex art. 106 TUB)</i>	19
2.4 GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	19
2.4.1 <i>Operazioni di Minore Rilevanza (non ordinarie)</i>	20
2.4.1.1 <i>Informazioni al Pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza (solo Capogruppo)</i>	21
2.4.2 <i>Operazioni di Maggiore Rilevanza</i>	21
2.4.2.1 <i>Informazione al Pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (solo Capogruppo)</i>	22
2.4.3 <i>Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (solo banche del Gruppo)</i>	23
2.4.4 <i>Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 TUB (solo banche del Gruppo)</i>	24
2.4.5 <i>Delibere Quadro (solo Capogruppo)</i>	24
2.4.6 <i>Specifiche con riferimento a Operazioni effettuate dalle Controllate</i>	25
2.4.6.1 <i>Operazioni di Minore Rilevanza (Controllate non bancarie)</i>	25
2.4.6.2 <i>Operazioni di Minore Rilevanza (Controllate bancarie)</i>	26
2.4.6.3 <i>Operazioni di Maggiore Rilevanza (Controllate non bancarie)</i>	26
2.4.6.4 <i>Operazioni di Maggiore Rilevanza (Controllate bancarie)</i>	27
2.4.6.5 <i>Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (Controllate non bancarie)</i>	28
2.4.7 <i>Esenzioni procedurali (parziali)</i>	28
2.4.7.1 <i>Esenzioni procedurali (parziali) (Capogruppo)</i>	28
2.4.7.2 <i>Esenzioni procedurali (parziali) (Controllate non bancarie)</i>	29
2.4.7.3 <i>Esenzioni procedurali (parziali) (Controllate bancarie)</i>	30
2.5 LIMITI	30
2.5.1 <i>Limiti prudenziali</i>	31
2.5.1.1 <i>Limiti consolidati</i>	31
2.5.1.2 <i>Limiti individuali</i>	31
2.5.1.3 <i>Casi di superamento</i>	32
2.5.2 <i>Livelli di propensione al rischio</i>	32
2.6 INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI	32
2.7 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	33
2.8 INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI	33
2.9 COMUNICATO STAMPA	34

2.10	CONTROLLI SU OPERATIVITÀ CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO	34
2.10.1	<i>Risk Management</i>	34
2.10.2	<i>Compliance</i>	35
2.10.3	<i>Internal Audit</i>	35
2.10.4	<i>Amministratori Indipendenti</i>	35
2.10.5	<i>Collegio Sindacale</i>	35
3.	APPENDICE	37
4.	APPENDICE 1 – PERIMETRO UNICO	38
5.	APPENDICE 2 – ITER DELIBERATIVI / INFORMATIVI	40
6.	APPENDICE 3 – PERCORSO DECISIONALE	44

Storico delle versioni

Versione	Data di approvazione	Descrizione sintetica modifiche	Società interessate dalle modifiche
1	24 giugno 2021	Emanazione	n.a.
2	Febbraio 2022	Aggiornamento – modifica non sostanziale	Tutte le società rientranti nell’ambito di applicazione
3	Luglio 2023	Aggiornamento (elenco Dirigenti con responsabilità strategica e Reportistica) – modifica non sostanziale	Tutte le società rientranti nell’ambito di applicazione
4	Dicembre 2023	• Inserimento precisazioni nei compiti di Corporate Affairs in fase di individuazione e censimento dei soggetti • Eliminazione passaggi operativi per spostamento nella Nota Operativa “Istruzioni operative in merito alla gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico e/o rilevanti ex art. 2391”	Tutte le società rientranti nell’ambito di applicazione
5	Febbraio 2024	Aggiornamento – modifica non sostanziale	Tutte le società rientranti nell’ambito di applicazione
6	Luglio 2024	Aggiornamento del paragrafo 2.4.1	Tutte le società rientranti nell’ambito di applicazione
6.1	Luglio 2024	Eliminazione dei riferimenti a Revalea (“ambito di applicazione”) a seguito di fusione	n.a.
7	Giugno 2025	Modifica non sostanziale per: aggiornamento dell’elenco dei Dirigenti strategici in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024	Tutte le società rientranti nell’ambito di applicazione

1. Obiettivi e gestione della Politica

1.1 Obiettivi

Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o “**Banca**” o “**Capogruppo**”) svolge le proprie attività attenendosi alle disposizioni normative e regolamentari applicabili ed ispirandosi all’osservanza dei fondamentali principi di correttezza e coerenza per il raggiungimento del miglior risultato economico nel rispetto dei principi etici aziendali, anche in ottemperanza alle previsioni del D.lgs. 231/2001, come tempo per tempo modificato e integrato.

Il presente documento (la “**Politica**”) delinea l’approccio che la Banca, anche nell’esercizio del proprio ruolo di Capogruppo, adotta al fine di assicurare un efficace presidio degli eventuali rischi di conflitti di interesse nelle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

La Politica mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti alle strutture decisionali delle Società del Gruppo (come *infra* definito) possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative ad operazioni con i medesimi soggetti, con possibili estrazioni di benefici privati, distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, realizzate direttamente o per il tramite delle Controllate (come *infra* definite).

Al riguardo, la Politica contiene le disposizioni da osservare nella gestione de:

- le operazioni con parti correlate ai sensi della Delibera CONSOB n. 17221/2010 e successive modifiche (il “**Regolamento CONSOB**”);
- le operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e successive modifiche (“**Disposizioni di Banca d’Italia**”);
- le obbligazioni degli esponenti aziendali bancari ex art. 136 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche (“**TUB**”); nonché
- le obbligazioni degli esponenti aziendali delle società finanziarie ex Circolare 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche.

In particolare, la Politica definisce:

- i criteri per identificare i soggetti le cui operazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione della Politica stessa;
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni;
- gli adempimenti informativi successivi agli Organi Sociali;
- gli obblighi di informativa e trasparenza; nonché
- le esenzioni dall’applicazione della Politica.

Inoltre, la Politica contiene riferimenti in tema di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 su “Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti - Schemi e regole di Compilazione” e del principio contabile IAS 24.

1.2 Ambito di applicazione

La presente Politica trova applicazione nei confronti di Banca Ifis nonché delle società dalla stessa controllate (le “**Controllate**” e, congiuntamente a Banca Ifis, il “**Gruppo**”) che, alla data della presente Politica sono le seguenti:

AMBITO DI APPLICAZIONE	
☒ Banca Ifis S.p.A.	☒ Cap.Ital.Fin. S.p.A.
☒ Banca Credifarma S.p.A.	☒ Ifis Npl Investing S.p.A.
☒ Ifis Npl Servicing S.p.A.	☒ Ifis Finance IFN SA
☒ Ifis Finance Sp Zoo	☒ Ifis Rental Services S.r.l.
☒ Ifis NPL 2021-1 SPV S.r.l.	

I paragrafi 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, nonché ogni altro riferimento alle Operazioni ex art. 136 TUB trova applicazione solo con riferimento alle banche italiane del Gruppo, che alla data della presente Politica sono Banca Ifis S.p.A. e Banca Credifarma S.p.A.

I paragrafi 2.4.1.1, 2.4.2.1, 2.4.5. e 2.4.7.1 si applicano unicamente a Banca Ifis S.p.A.

I paragrafi 2.4.6.1, 2.4.6.3 e 2.4.7.2 si applicano unicamente alle Controllate non bancarie.

I paragrafi 2.4.6.2, 2.4.6.4 e 2.4.7.3 si applicano unicamente alle Controllate bancarie (alla data della presente Politica solo Banca Credifarma S.p.A.)

Il paragrafo 2.5.1 trova applicazione con riferimento a Banca Ifis S.p.A. e le altre Controllate che fanno parte del Gruppo Bancario (quindi, resta esclusa Ifis Rental Services S.r.l.).

Il Paragrafo 2.3.5 si applica unicamente a Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Ifis Npl Investing S.p.A., Ifis Npl Servicing S.p.A e Cap.Ital.Fin. S.p.A.).

Le Controllate recepiscono la Politica nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari applicabili per attività o per luogo di costituzione. Nel caso in cui alcune delle previsioni contenute nella Politica dovessero essere meno restrittive rispetto alla normativa locale, la società interessata adoterà la norma locale vigente più restrittiva.

La presente Politica è pubblicata sul sito internet di Banca Ifis e nella *intranet* aziendale *Ifis4you*. Inoltre, è trasmessa alle Controllate, in conformità alle normative interne (cfr., in particolare, la Nota Operativa di Gruppo – Gestione del recepimento della normativa di Gruppo). In tale ambito, i Process Owner di Capogruppo come sotto identificati, con l’eventuale supporto dei rispettivi Referenti, nominati per l’attività di direzione e coordinamento, assicurano, per le Società Controllate rientranti nel perimetro di applicazione, di avere effettuato l’allineamento:

- con i Process Owner della corrispondente funzione aziendale (ove non accentrata);
- con le figure apicali delle Società Controllate stesse, che, in sede di recepimento, dovranno confermarne che nulla osti all’attuazione.

È altresì previsto che sia data pubblicità della presente Politica nella Relazione sulla gestione in conformità all’art. 2391-bis cod. civ.

1.3 Gestione del documento

La presente Politica è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca previa ricezione di analitico e motivato parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti) e del Collegio Sindacale della Capogruppo in merito all’idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi delle discipline vigenti in materia. I pareri degli amministratori indipendenti e dell’organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera consiliare.

Eventuali modifiche sostanziali della Politica, necessarie e/o opportune in virtù di aggiornamenti normativi e/o organizzativi, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca su proposta dall’Amministratore Delegato, previo parere favorevole sia del Comitato Controllo e Rischi (per la sola componente degli amministratori indipendenti) sia del Collegio Sindacale. Il presente documento è in ogni caso oggetto di revisione da parte della Capogruppo con cadenza almeno triennale.

Le responsabilità del processo di gestione della Politica sono così declinate:

CAPOGRUPPO							SOCIETÀ DEL GRUPPO
REDAZIONE	CONDIVISIONE		VALIDAZIONE	PARERE DI IDONEITÀ	APPROVAZIONE	DIVULGAZIONE E ARCHIVIAZIONE	RECEPIMENTO
Process Owner: Corporate Affaris	Coordinatore Normativo: Organization		Condirettore Generale - Chief Operating Officer		Amministratore Delegato	Organization	Soggetti Apicali

La presente Politica è stata oggetto di condivisione con la Compliance di Capogruppo che ne ha vagliato la conformità rispetto alla disciplina di contesto.

1.4 Definizioni adottate

Parola chiave	Definizione
Amministratori Esecutivi	Sono qualificati amministratori esecutivi secondo il Codice di Corporate Governance e le Disposizioni di Banca d'Italia: (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società; e (iii) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)
Amministratori Indipendenti	Gli Amministratori che non siano controparti o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c. e che siano in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (cfr. Art. 13 del D.M. 169 del 23.11.2020), ove applicabile, e/o dallo Statuto. Con particolare riferimento a Banca Ifis, lo Statuto prevede che siano considerati indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 148, comma 3, del TUF
Amministratori non esecutivi	Sono tutti quegli Amministratori che non presentano le caratteristiche per essere qualificati come Amministratori Esecutivi
Controllate	Ha il significato di cui al paragrafo 1.2
Controllo e controllo congiunto	Ai sensi dell'articolo 23 TUB, i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. Secondo il Regolamento CONSOB, i termini "controllo" e "controllo congiunto" sono definiti negli IFRS 10 (Bilancio Consolidato) e 11 (Accordi per un controllo congiunto) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS. In particolare, alla data di pubblicazione della presente Politica si intende: ➤ controllo: l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con un'entità oggetto di investimento e, al contempo, la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità; e ➤ controllo congiunto: la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo
Dirigenti Strategici	Ai sensi del Regolamento CONSOB, quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa (cfr.

		IAS 24, paragrafo 9). Alla data della presente Politica, il Gruppo identifica come Dirigenti con responsabilità strategiche le persone che di tempo in tempo ricoprono i seguenti incarichi: ➤ Amministratore Delegato di Capogruppo ➤ Condirettore Generale Chief Operating Officer ➤ Condirettore Generale Chief Commercial Officer ➤ Responsabile Direzione Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability ➤ Chief of Staff e Comunicazione di Presidenza ➤ Chief Financial Officer ➤ Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ➤ Chief Lending Officer ➤ Responsabile Direzione NPL ➤ Responsabile Internal Audit ➤ Responsabile Compliance ➤ Chief Risk Officer ➤ Responsabile Anti-Money Laundering ➤ Responsabile Direzione Human Resources ➤ General Counsel ➤ Responsabile Direzione Investor Relations & Corporate Development ➤ Amministratore Delegato di Ifis NPL Servicing S.p.A. ➤ Direttore Generale di Ifis NPL Servicing S.p.A. ➤ Amministratore Delegato di Banca Credifarma S.p.A.
Esponenti Aziendali Esponenti	o	I componenti degli organi di amministrazione e controllo (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, secondo il sistema italiano tradizionale di <i>corporate governance</i>) e il Direttore Generale (ove nominato)
Gruppo		Ha il significato di cui al paragrafo 1.2
Gruppo Bancario		Il Gruppo composto da Banca Ifis e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate
Influenza notevole		Secondo il Regolamento CONSOB, il termine “influenza notevole” di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture), utilizzato con il significato specificato in tale principio, ossia alla data di pubblicazione della presente Politica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia, il termine “influenza notevole” identifica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso di partecipazione inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: (i) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza, secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) la partecipazione alle decisioni di natura strategica dell'impresa, inclusa la partecipazione alle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili o riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di operazioni di maggiore rilevanza tra la partecipante e la partecipata; (iv) l'interscambio di personale manageriale; (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

	L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto
Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico	La Banca considera interessi significativi di altre parti correlate o soggetti collegati di Gruppo le partecipazioni al capitale, diverse da quelle riconducibili al Gruppo, che comportino l'esercizio di influenza notevole su una delle società interessate dall'operazione qualora il detentore della partecipazione sia al contempo parte correlata di Gruppo o soggetto collegato di Gruppo in virtù dei rapporti intrattenuti con l'altra società interessata dall'operazione. Nel caso di operazioni infragruppo realizzate con e tra società controllate in cui vi siano interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati di Gruppo, l'Organo o il soggetto titolare dell'ordinaria delega deliberativa, anche alla luce delle prescrizioni del Regolamento CONSOB, nel caso di incertezza interpretativa sottopone l'operazione alle procedure deliberative previste per le operazioni con soggetti collegati. In ogni caso non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti Strategici tra la Capogruppo e le società controllate o collegate e/o tra le società controllate interessate dall'operazione
Intermediari Vigilati	Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del Gruppo Bancario di appartenenza
Joint Venture	Un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa
Operazione	Ha il significato di cui al paragrafo 2.3.1
Parte Correlata ex Regolamento CONSOB	Ha il significato di cui al paragrafo 2.2.1
Parte Correlata ex art. 88 CRD IV	Ha il significato di cui al paragrafo 2.2.3
Parte Correlata non finanziaria	Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari
Partecipante	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e seguenti del TUB, come eventualmente richiamati dalla disciplina volta per volta applicabile
Perimetro Unico	Ha il significato di cui al paragrafo 2.2
Società collegate	Le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole (cfr. art. 2359, comma 3, del codice civile)
Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB	Sono soggetti rilevanti della Banca e delle altre banche appartenenti al Gruppo gli Esponenti Aziendali delle stesse e gli altri soggetti a questi riferibili (quali, a titolo esemplificativo, le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall'Esponente Aziendale e gli stretti familiari dell'Esponente Aziendale). Spetta, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione valutare se un'operazione comporti

	l'assunzione di obbligazioni "indirette" nei confronti dell'Esponente Aziendale. La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) o giuridica — diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.
Stretti Familiari	Ai sensi del Regolamento CONSOB, si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia si considerano "stretti familiari" i parenti sino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more uxorio</i> di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
Soggetto Collegato ex Disposizioni di Banca d'Italia	Ha il significato di cui al paragrafo 2.2.2
Soggetto Proponente	L'unità organizzativa <i>owner</i> dell'operazione e responsabile della sua qualificazione, valutazione e segnalazione

1.5 Normativa di riferimento

Normativa Esterna

- **Codice Civile:** con particolare riferimento all'art. 2391-*bis* in tema di operazioni con parti correlate;
- **Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385:** Testo Unico Bancario (già *supra* definito TUB), con particolare riferimento, tra gli altri, agli articoli 53 e 136;
- **Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:** Testo Unico della Finanza ("**TUF**");
- **Regolamento della CONSOB sulle operazioni con parti correlate:** delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata (già *supra* definito Regolamento CONSOB);
- **CRD IV:** Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificata;
- **Disposizioni di Vigilanza per le Banche:** Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11, rubricato "Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati" (già *supra* definite Disposizioni di Banca d'Italia);
- **Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari:** Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, rubricato "*Principi Organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio*";
- **Circolare Banca d'Italia n. 262/2005:** "Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti - Schemi e regole di Compilazione";
- **Istruzioni di Vigilanza per le Banche:** Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 3, rubricato "Obbligazioni degli esponenti aziendali";
- **Principio Contabile IAS 24:** "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" di volta in volta vigente;
- **Codice di Corporate Governance:** Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate

Rileva altresì la Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, recante indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento CONSOB.

Normativa Interna

- **Politica di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse:** il documento disciplina i principi assunti al fine di gestire e mitigare o prevenire i conflitti di interessi attuali o potenziali derivanti dalle varie attività svolte dalle società vigilate appartenenti al Gruppo Bancario (ivi inclusa la fattispecie di cui al 2391 cod. civ.); la politica richiede altresì l'adozione di procedure organizzative che ne disciplinino il processo;
- **Procedura per la gestione dei conflitti di interesse (redatta con specifico riferimento ad ogni Società del Gruppo);** il documento definisce il processo adottato dalla Società al fine di gestire, mitigare o prevenire i conflitti di interesse attuali o potenziali derivanti dai servizi prestati. La Procedura include in allegato la mappatura dei conflitti di interesse e dei presidi specifici delle singole fattispecie, fermi restando i presidi standard definiti dalla "Politica di Gruppo per la gestione dei Conflitti di Interesse".
- **Nota Operativa "Istruzioni operative in merito alla gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico e/o rilevanti ex art. 2391" ("Nota Operativa"):** il documento fornisce istruzioni per la gestione delle operazioni con i soggetti appartenenti al Perimetro Unico (di cui fanno parte anche i soggetti rilevanti ex art. 136 TUB e i soggetti rilevanti ex art. 88 del CRD IV) e/o i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.
- **Procedura per la gestione delle operazioni con soggetti rilevanti ex art. 2391:** il documento disciplina le disposizioni da osservare nella gestione delle operazioni con i soggetti ove gli Amministratori hanno o possono avere un interesse, per conto proprio o di terzi, al suo compimento al fine di presidiare il rischio dato dalla vicinanza di taluni soggetti alle strutture decisionali delle Società possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni in virtù di interessi propri o per conto di terzi nel compimento di operazioni delle Società, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ed esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati della Società di volta in volta considerata.

2. Principi e Regole di Gruppo

2.1 Presidi organizzativi

2.1.1 Comitato Controllo e Rischi (Capogruppo)

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis ha attribuito i compiti che il Regolamento CONSOB e le Disposizioni di Banca d'Italia assegnano agli Amministratori indipendenti al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti).

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Banca. I componenti indipendenti sono individuati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis qualificabili come indipendenti ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, dell'art. 148, comma 3, del TUF e della normativa di attuazione dell'art. 26 TUB¹.

Al Comitato spetta:

- il rilascio di pareri preventivi e motivati nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis) sulla idoneità delle normative interne e dei successivi aggiornamenti e modifiche a conseguire gli obiettivi della normativa esterna. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'organo con funzione di controllo;
- il rilascio, quando espressamente previsti, di pareri preventivi e motivati, vincolanti o non vincolanti, nel caso di operazioni con componenti del Perimetro Unico (come *infra* definito) poste in essere direttamente o indirettamente dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

¹ In linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell'art. 26 TUB, i requisiti di indipendenza ivi previsti troveranno applicazione alle nomine successive alla sua entrata in vigore (i.e., 30 dicembre 2020). Fino a tale data i requisiti di indipendenza sono quelli previsti dallo statuto.

- nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite), il tempestivo coinvolgimento - se ritenuto dal Comitato, per il tramite di uno o più componenti delegati - nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; nonché
- il costante monitoraggio, anche al fine di formulare eventuali interventi correttivi, delle operazioni con componenti del Perimetro Unico poste in essere direttamente o indirettamente da Banca Ifis, diverse dalle Operazioni Esigue, per le quali siano state applicate le esenzioni procedurali *infra* descritte.

2.1.2 Presidi alternativi (Controllate)

In caso di operazioni con Soggetti Collegati di Gruppo compiute dalle Controllate, la Politica prevede il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti (ove nominati) della relativa Controllata.

Agli Amministratori Indipendenti spetta il rilascio, quando espressamente previsto, di pareri preventivi e motivati, in merito all'interesse della Controllata coinvolta e del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In subordine, in caso di assenza di Amministratori Indipendenti, si prevede che per la relativa Controllata non bancaria venga attivato un presidio alternativo di previa informativa al Collegio Sindacale della stessa.

2.2 Individuazione del perimetro dei soggetti coinvolti (Perimetro Soggettivo)

In considerazione delle affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nelle Disposizioni di Banca d'Italia e con l'obiettivo di razionalizzare l'operatività delle strutture di Capogruppo e delle Controllate, Banca Ifis, nella qualità di emittente quotato al vertice del Gruppo Bancario, ha determinato un perimetro unico di Gruppo a cui si applicano unitariamente le procedure deliberative previste nella presente Politica, sia ai fini del Regolamento CONSOB, che delle Disposizioni di Banca d'Italia ("**Perimetro Unico**", cfr. Appendice 1).

Il Perimetro Unico è costituito dall'aggregazione de: (i) le Parti Correlate ex Regolamento CONSOB di Banca Ifis; (ii) i Soggetti Collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati (con un patrimonio superiore al 2% dei Fondi Propri consolidati) del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo, sia per considerare - tra l'altro - la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative; e (iii) le Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 delle banche e degli Intermediari Vigilati (con un patrimonio superiore al 2% dei Fondi Propri consolidati) del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) (salvo i casi di esenzione specificati *infra*). Inoltre, la Banca, qualora ravvisi in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti, li include tra i destinatari delle procedure previste dalla Politica.

2.2.1 Parti correlate ex Regolamento CONSOB

Con riferimento alla Capogruppo (in qualità di società quotata), sono parti correlate i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali pro tempore vigenti (in particolare, IAS 24) adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ("**Parti Correlate ex Regolamento CONSOB**").

Nello specifico, alla data di pubblicazione della presente Politica, sono Parti Correlate:

- 1) una persona fisica o un suo stretto familiare che:
 - a) abbia il controllo o il controllo congiunto di Banca Ifis;
 - b) abbia un'influenza notevole su Banca Ifis; ovvero
 - c) sia uno dei Dirigenti Strategici di Banca Ifis o di una sua Controllante;
- 2) un'entità (in Italia, persone giuridiche) che:
 - d) faccia parte del Gruppo;
 - e) sia una collegata o una *joint venture* di Banca Ifis (o una collegata o una *joint venture* facente parte del Gruppo);

- f) sia *joint venture* di una stessa terza controparte con cui è *joint venture* Banca Ifis;
- g) sia una *joint venture* di una terza entità a cui è collegata Banca Ifis;
- h) sia rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Banca Ifis o di un'entità ad essa correlata;
- i) sia controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto 1) *supra*;
- j) sia soggetta a influenza significativa esercitata da una persona identificata al punto a) *supra*;
- k) annoveri, o una sua controllante annoveri, tra i Dirigenti Strategici una persona identificata al punto a) *supra*;
- l) essa stessa, o un qualsiasi membro del gruppo cui appartiene, presti servizi di direzione con responsabilità strategiche a Banca Ifis o alla sua controllante (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlate ex Regolamento CONSOB, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (cfr. IAS 24, paragrafo 12).

Le Parti Correlate di Capogruppo sono componenti del Perimetro Unico valevole per tutto il Gruppo.

2.2.2 Soggetti collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia

Sono "Soggetti Collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia":

- Parti correlate:
 - 1) gli esponenti aziendali di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario;
 - 2) i partecipanti di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario;
 - 3) i soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - 4) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui Banca Ifis, banche o Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario siano in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- Soggetti Connessi:
 - 5) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata come identificata nei punti 1) – 4) *supra*;
 - 6) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate *sub* 2) e 3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - 7) gli stretti familiari di una parte correlata come identificata nei punti 1) – 4) *supra* e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Per "Soggetti Collegati" si intende l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti a essa Connessi.

2.2.3 Parti Correlate ex art. 88 CRD IV

Sono Parti Correlate ex art. 88 CRD IV:

- il coniuge, *partner* registrato, figlio o genitore di Esponenti Aziendali²;
- un'entità commerciale nella quale un Esponente Aziendale o un suo familiare stretto, come individuati al punto precedente:
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità;

² Tali soggetti sono comunque ricompresi nella definizione di Stretti Familiari.

- può esercitare un'influenza significativa;
- occupa posti dirigenziali o sono Esponenti Aziendali.

2.2.4 Altri soggetti

Il Perimetro Unico del Gruppo, oltre che delle Parti Correlate ex Regolamento CONSOB, dei Soggetti Collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia e delle Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, si compone anche di ulteriori soggetti che – in un'ottica di maggior tutela e prevenzioni dei rischi – la Capogruppo ha ritenuto opportuno ricomprendere.

In particolare, il riferimento è a:

- i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario;
- i soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario in misura superiore al 3%.

Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che esercitino il controllo o l'influenza notevole.

2.2.5 Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB (solo banche del Gruppo)

Con esclusivo riferimento a Banca Ifis e le altre componenti bancarie italiane del Gruppo, trova altresì applicazione l'articolo 136 TUB, il quale vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (Amministratori, Sindaci e Direttore Generale) presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Di conseguenza, le regole presenti al paragrafo 2.4.4 sono destinate a Banca Ifis e alle altre componenti bancarie italiane del Gruppo.

In particolare, sulla base di quanto prevede la norma, il perimetro degli Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB è dato dall'insieme degli Esponenti Aziendali di Capogruppo, delle banche del Gruppo e dei soggetti, persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o giuridiche, legati ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che:

- delle loro obbligazioni, detti Esponenti Aziendali sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre, tra l'altro, quando obbligato o contraente sia una: (i) società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente Aziendali sia socio; (ii) società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'Esponente Aziendali sia socio accomandatario; (iii) società di capitali di cui l'Esponente Aziendali sia unico azionista;
- il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo (c.d. obbligazioni indirette). Tale ipotesi ricorre, tra l'altro, in caso di obbligazioni contratte da società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario ai sensi dell'art. 23 TUB.

Spetta, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione valutare se un'operazione comporti l'assunzione di obbligazioni "indirette" nei confronti dell'Esponente Aziendale. La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) o giuridica — diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

2.2.6 IAS 24

Per completezza di trattazione si precisa che integrano il quadro degli obblighi in tema di Parti Correlate e Soggetti Collegati gli obblighi previsti dal principio contabile IAS 24, il cui perimetro determinato ai sensi del citato principio contabile ai fini dell'informativa di bilancio include tutte le Parti Correlate così come definite nell'omonimo principio e declinate nell'elenco mantenuto da Corporate Affairs.

2.2.7 Censimento dei componenti del Perimetro Unico

La completa e tempestiva individuazione dei componenti del Perimetro Unico è condizione necessaria per la puntuale applicazione delle procedure deliberative previste dalla presente Politica e per l'applicazione di disposizioni specifiche ai sensi del Regolamento CONSOB in tema di obblighi di trasparenza e delle Disposizioni di Banca d'Italia in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio.

La Capogruppo identifica e censisce - per il tramite di Corporate Affairs di Capogruppo - i componenti del Perimetro Unico sulla base de: (i) le informazioni ricavabili dai Libri soci, le comunicazioni effettuate da soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 152-*octies* del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il "**Regolamento Emittenti**"), o dai controllanti, dalla relazione finanziaria annuale consolidata o dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo; (ii) le informazioni raccolte presso Esponenti Aziendali e Dirigenti Strategici, sottoponendo loro a tale fine un apposito modello di dichiarazione e richiedendone la relativa compilazione; e (iii) le informazioni ricevute dalle unità organizzative che originano l'operazione di assunzione delle partecipazioni, quando queste determinano almeno l'esercizio di influenza notevole nei confronti della partecipata.

Inoltre, Corporate Affairs, raccoglie le informazioni riguardanti La Scogliera S.A. e i relativi soggetti collegati, in quanto parte correlata ai sensi del Regolamento CONSOB e delle Disposizioni di Banca d'Italia (vedi par. 2.2.1 e 2.2.2 *supra*).

La Capogruppo censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini entro il secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza.

I figli minori delle parti correlate, ancorché inclusi in alcuni casi nelle autodichiarazioni, non sono inseriti nell'elenco dei soggetti connessi della Banca.

I componenti del Perimetro Unico forniscono tempestivamente le informazioni necessarie per consentire la loro puntuale identificazione e quella dei soggetti a essi connessi e segnalano tempestivamente ogni eventuale successiva variazione delle stesse.

Regulatory Reporting comunica trimestralmente a Corporate Affairs e Compliance gli Intermediari Vigilati del Gruppo i cui Fondi Propri a livello individuale superino il 2% dei Fondi Propri consolidati.

La Capogruppo, per il tramite di Corporate Affairs, predispone, mantiene e aggiorna l'elenco dei componenti del Perimetro Unico e provvede altresì ad aggiornarlo con cadenza periodica. Le Controllate fanno riferimento al medesimo Perimetro Unico definito dalla Banca per l'intero Gruppo.

Corporate Affairs invia l'elenco dei componenti del Perimetro Unico alle Funzioni e Unità Organizzative interessate³.

Ad ogni variazione delle informazioni contenute nell'elenco, Corporate Affairs mette a disposizione – con tempestività e con comunicazione numerata progressivamente – l'elenco aggiornato.

Al fine di mantenere costantemente aggiornati gli archivi anagrafici aziendali del Gruppo, Corporate Affairs trasmette con cadenza semestrale agli Esponenti Aziendali e ai Dirigenti Strategici un prospetto riepilogativo di quanto dichiarato con richiesta di dare tempestiva notifica in caso di modiche intervenute.

Inoltre, Corporate Affairs effettua controlli limitati sui soggetti collegati laddove, ai fini del censimento, le dichiarazioni possano presentare elementi dubbi o incompleti.

Qualunque unità organizzativa del Gruppo, ciascuna con riferimento alla propria operatività, che propone o esamina una nuova Operazione oppure il rinnovo o la modifica di un'Operazione esistente, ha comunque il compito di segnalare a Corporate Affairs, che potrà chiedere il supporto consulenziale di Compliance, le controparti per le quali ritenga rientrano nell'ambito di applicazione della presente Politica.

2.3 Operazioni con componenti del Perimetro Unico (Perimetro Oggettivo)

2.3.1 Identificazione delle Operazioni

Sono operazioni con i componenti del Perimetro Unico le transazioni che la Capogruppo e le Controllate realizzano con componenti del Perimetro Unico comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo ("**Operazioni**").

³ Per l'individuazione delle Funzioni e Unità Organizzative coinvolte e le relative modalità di condivisione interna dell'elenco si rinvia alla Nota Operativa "Istruzioni operative in merito alla gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico e/o rilevanti ex art. 2391".

Salvo i casi di esenzione *infra* descritti, sono comunque incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con componenti del Perimetro Unico;
- le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di componenti del Perimetro Unico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, salvo i casi di esenzione *infra* descritti, sono incluse altresì:

- la prestazione di servizi bancari;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- la conclusione di contratti di servizio e/o di manutenzione impianti;
- le compravendite e le locazioni immobiliari; nonché
- la conclusione di accordi contrattuali di qualsiasi natura aventi contenuto patrimoniale, diversi da quelli indicati ai precedenti punti.

2.3.2 Qualificazione delle Operazioni

Le Operazioni sono qualificate in base a: (i) la rilevanza dimensionale; (ii) la natura ordinaria o non ordinaria; e (iii) le condizioni applicate. Assumono altresì rilievo con riferimento alla Capogruppo e le altre banche del Gruppo, le operazioni ex 136 TUB.

2.3.2.1 Rilevanza dimensionale

In base alla rilevanza dimensionale, le Operazioni si distinguono in:

- **Operazioni di Maggiore Rilevanza** - sono le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza ("**Indici di Rilevanza**"), applicabili a seconda della specifica Operazione, sia superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di Banca Ifis:
 - indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'Operazione:
 - i. sono determinate, il controvalore è:
 - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
 - per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
 - ii. dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;
 - indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Capogruppo (in cui vanno ricomprese le poste fuori bilancio). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Ifis; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione. In particolare, con riferimento alle Operazioni di acquisizione e cessione di:
 - i. partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione;
 - ii. partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;

- iii. di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è:
 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Capogruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Ifis; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le Operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia, sempre del 5%, va calcolata riferendosi all'indice di rilevanza dell'attivo.

- **Operazioni di Minore Rilevanza** - sono le Operazioni, diverse dalle Operazioni Esigue (come *infra* definite), in cui gli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risultino minori o uguali alla soglia del 5%;
- **Operazioni Esigue** - sono le Operazioni il cui controvalore è inferiore o uguale:
 - Euro 50.000, nel caso di acquisto di beni e/o servizi da fornitori;
 - Euro 250.000, nel caso di concessione di finanziamenti a clienti.

L'importo rispetto al quale stabilire la rilevanza dell'Operazione di acquisto di beni e servizi va determinato cumulando l'ammontare della stessa con tutti gli altri acquisti già fatti presso lo stesso fornitore collegato a partire dal 1° gennaio di ogni anno. La delibera della concessione o della revisione degli affidamenti, invece, viene sempre assunta considerando l'esposizione complessiva nei confronti della controparte collegata.

2.3.2.2 Ordinarietà

Le **Operazioni Ordinarie** sono le Operazioni di Minore Rilevanza: (i) attinenti all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa; e (ii) rientranti nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria. In particolare:

- per attività operativa s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi e delle altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie;
- il riferimento all'attività finanziaria connessa all'attività operativa riguarda le Operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa⁴.

Per valutare se un'Operazione rientra nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o dell'attività finanziaria a essa connessa sono da considerare i seguenti principali indicatori:

- natura della controparte;
- oggetto dell'Operazione;
- ricorrenza della tipologia di Operazione;
- dimensione;
- termini e condizioni contrattuali dell'Operazione (anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo).

Nel caso di Operazione posta in essere dalle Controllate, l'ordinarietà deve essere valutata con riferimento all'attività svolta da quest'ultime.

2.3.2.3 Condizioni

Le Operazioni si realizzano a **condizioni standard o di mercato** in linea di massima quando tali condizioni sono:

- analoghe a quelle praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento a operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
- desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge; e/o

⁴ Ai sensi della Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24/9/2010 gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione non rientrano (di norma) nell'ordinario esercizio di attività finanziaria connessa all'attività operativa.

- praticate in operazioni analoghe da parte di *competitors*, ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'Operazione rispetto a quelle *standard* o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'Operazione stessa.

L'ordinarietà e l'economicità dell'Operazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione assunta secondo i processi gestionali previsti di tempo in tempo, e supportata da idonea valutazione da parte delle funzioni tecniche e di controllo competenti sulla specifica materia (Risk Management, Compliance, strutture di valutazione), ciascuna responsabile per il proprio ambito di competenza, con riguardo alla verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'Operazione.

Le risultanze della predetta fase istruttoria sono sottoposte agli Organi Sociali coinvolti nell'*iter* deliberativo e in particolare al Comitato Controllo e Rischi per il rilascio da parte di quest'ultimo del proprio parere sull'Operazione.

Al fine di consentire al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e alle Funzioni di Controllo sia di 2° (Risk Management e Compliance) sia di 3° livello di effettuare un monitoraggio sulle Operazioni Ordinarie concluse, le unità organizzative *owner* della rendicontazione relativa all'esercizio dei poteri delegati, con frequenza trimestrale, nel rispetto della normativa interna in materia mettono a disposizione di questi ultimi l'elenco delle Operazioni Ordinarie concluse nel periodo di riferimento con le relative condizioni economiche applicate. In questo modo, i richiamati attori possono:

- verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione;
- identificare le eventuali anomalie operative che si sono verificate; nonché
- indirizzare i relativi interventi correttivi.

2.3.3 Esenzioni generali

Fermi restando gli obblighi di informativa contabile al mercato, ove previsti, sono identificate come operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e delle Disposizioni di Banca d'Italia né le procedure di cui alla presente Politica:

- operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- le operazioni effettuate con/tra Controllate quando intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, a condizione che nell'operazione o nella società controparte non vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "*collateral*" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti Strategici effettuate in conformità alla normativa applicabile in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione e, in particolare:
 - i compensi spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci ex artt. 2389, commi 1 e 3, e 2402 del Codice Civile;
 - i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti Strategici, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento CONSOB;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca centrale europea o da Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizione emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le operazioni poste in essere in attuazione di delibere quadro adottate ai sensi del paragrafo 2.4.5 *infra*.

Le suddette Operazioni sono esenti dagli obblighi informativi di cui al par. 2.8.

2.3.4 Operazioni ex art. 136 TUB (solo banche del Gruppo)

L'applicazione dell'art. 136 TUB riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, rispettivamente, contratte/compiuti direttamente o indirettamente dagli Esponenti Aziendali di Banca Ifis e di altre banche del Gruppo.

Rientrano nell'ambito di applicazione in esame, a titolo esemplificativo:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti Aziendali o a studi professionali associati dei quali gli stessi facciano parte;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni sottoindicate.

In base alle indicazioni di Banca d'Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari, inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti: effettuazione sui mercati regolamentati; applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela; anticipazione del prezzo in caso di acquisto; consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

La nozione di obbligazione indiretta identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, sia esso persona fisica/giuridica, diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. In tali casi compete all'organo di amministrazione, che l'interessato deve render edotto della propria particolare situazione, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente. L'accertamento viene condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società è applicabile l'art. 136 TUB ove l'Esponente Aziendale abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB. Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali Esponenti rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nell'ipotesi in cui Esponenti Aziendali della capogruppo ricoprano cariche all'interno di altre società del gruppo, i rapporti obbligatori posti in essere fra società del gruppo non determinano di per sé ipotesi di conflitto di interesse soggette alla disciplina prevista dall'art. 136 TUB.

L'art. 136 TUB si applica, altresì, nel caso in cui il soggetto obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti Esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia: (i) società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente sia socio; (ii) società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'Esponente sia socio accomandatario; (iii) società di capitali di cui l'Esponente sia l'unico azionista; (iv) coniuge in regime di comunione dei beni.

2.3.5 Concessione di finanziamenti ad amministratori (solo intermediari finanziari ex art. 106 TUB)

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

2.4 Gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico

Il processo di gestione dell'Operazione con componenti del Perimetro Unico ha inizio nel momento in cui l'unità

organizzativa *owner* dell'operazione, di Capogruppo o delle Controllate, avvia le trattative, a cui fa seguito la fase istruttoria, e si conclude con la deliberazione dell'Operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base della qualificazione dell'Operazione stessa.

L'unità organizzativa *owner* incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica se la controparte è un componente del Perimetro Unico. In caso affermativo, la stessa accerta se l'operazione rientra nei casi di esenzione *supra* descritti, avvalendosi eventualmente del supporto della u.o. Corporate Affairs e della Funzione Compliance. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Si ribadisce altresì che in linea di principio, la prima responsabilità di verificare se il soggetto con cui effettuare la prospettata operazione è o meno collegato ricade sulla unità organizzativa che origina l'operazione. La Banca inoltre adotta, a seconda del processo considerato, ulteriori presidi, anche informatici, che permettono di verificare se la controparte dell'operazione è o meno componente del Perimetro Unico. I diversi sistemi gestionali adottati per gli specifici business in cui opera il Gruppo prevedono apposite funzionalità dedicate per il riconoscimento dei componenti del Perimetro Unico.

In appendice vengono riportati una sintesi schematica degli *iter* deliberativi e informativi (cfr. [Appendice 2](#)) nonché un diagramma di ausilio nel percorso decisionale (cfr. [Appendice 3](#)).

2.4.1 Operazioni di Minore Rilevanza (non ordinarie)

Qualora non ricorrano i casi di esenzione, l'unità organizzativa incaricata dell'istruttoria:

- chiede a Risk Management, per le operazioni creditizie e anche alla luce delle previsioni della "Politica di Gruppo per la gestione delle operazioni di maggior rilievo (OMR)", di verificare *ex ante* il rispetto delle soglie previste dal Risk Appetite Framework per il rapporto tra esposizione verso soggetti collegati e fondi propri di vigilanza nonché, in caso di superamento, dei limiti "normativi" individuali e consolidati a fronte della prospettata Operazione;

e, solo in caso di rispetto dei suddetti limiti:

- invia al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), per il tramite di Corporate Affairs, le informazioni relative all'Operazione.

Rilevano in particolare la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione nonché l'interesse della Banca (economico, commerciale, strategico, ecc.) al suo compimento, le condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, il procedimento valutativo seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Le informazioni devono pervenire al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) di norma entro i tre giorni lavorativi antecedenti alla data in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed esprime al soggetto deliberante, prima che questi si pronunci, un motivato parere non vincolante.

Il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle in suo possesso nonché di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa verifica della relativa indipendenza secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB, nonché di delegare la gestione delle attività istruttorie di sua competenza ad uno o più dei suoi componenti. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Controllo e Rischi.

La deliberazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Fermo quanto previsto dall'art. 53 TUB e dall'art. 2391 del Codice Civile, qualora sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, di:

- un consigliere non facente parte del Comitato Controllo e Rischi o, più in generale, un consigliere non indipendente della Banca, il consigliere interessato deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare;
- un consigliere indipendente del Comitato Controllo e Rischi, il consigliere interessato deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio

interesse e in presenza di interesse in conflitto, inoltre, deve astenersi sia dal votare la deliberazione in sede consiliare sia dal partecipare alla formulazione del parere in sede di Comitato Controllo e Rischi;

- un sindaco, il sindaco interessato deve informare tempestivamente i consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto, nel caso in cui la prospettata operazione è da effettuarsi tra la Banca ed il sindaco, allora questo ultimo deve astenersi dall'esprimere il proprio voto sull'operazione in sede di Collegio Sindacale (in tutti i casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimersi su tale operazione).

L'obbligo di astensione vale solo con riferimento alla votazione e non alla partecipazione alle riunioni. Gli esponenti tenuti ad astenersi saranno comunque computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo (trattandosi di un obbligo *ex lege*).

Nel caso in cui, in relazione a un'Operazione, non vi siano nel Comitato Controllo e Rischi almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati, si applicano, secondo l'ordine indicato, i seguenti ulteriori presidi alternativi equivalenti: (i) preventivo parere di due Amministratori Indipendenti; (ii) preventivo parere dell'unico Amministratore Indipendente.

Le deliberazioni relative all'approvazione delle Operazioni devono contenere adeguata motivazione dell'interesse al compimento dell'Operazione, della convenienza della stessa e della correttezza sostanziale delle relative condizioni nonché adeguata motivazione in merito alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo all'Operazione espresso dal Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea dei Soci (per le materie rientranti nella propria competenza) può approvarla formalizzando idonea motivazione per la decisione assunta e specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere il parere.

Tutte le operazioni deliberate in presenza di parere contrario o condizionato del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Collegio Sindacale qualora almeno un componente del Collegio Sindacale non abbia assistito alla riunione del Comitato Controllo e Rischi. Quest'ultimo quindi provvederà a informare i componenti del Collegio.

2.4.1.1 Informazioni al Pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza (solo Capogruppo)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali i competenti Organi deliberativi di Banca Ifis hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine è messo a disposizione del pubblico, in appendice al documento di cui sopra o sul sito internet di Banca Ifis, il parere negativo del Comitato.

2.4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, oltre quanto già specificato *supra*, trovano altresì applicazione le regole procedurali di seguito specificate.

Il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) è coinvolto tempestivamente nelle fasi di trattativa ed istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle negoziazioni e della istruttoria.

Il descritto flusso informativo, inoltrato dall'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dell'Operazione per il tramite di Corporate Affairs, contiene informazioni in merito a:

- la natura dell'Operazione e della correlazione;
- le condizioni, anche economiche, e le modalità esecutive dell'Operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- l'interesse e le motivazioni sottostanti;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il motivato parere espresso dal Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) è da

considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'Operazione. Il parere motivato in ordine all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le Operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Qualora sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, trova applicazione quanto sopra descritto con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza (non ordinarie) di cui al paragrafo 2.4.1.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea, in caso di parere negativo del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), l'Operazione non può essere compiuta ove vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti (che devono rappresentare almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto).

2.4.2.1 Informazione al Pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (solo Capogruppo)

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la sola Capogruppo (in qualità di società quotata) predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF, un documento informativo contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, indicate nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e di seguito riportate per pronto riferimento:

- evidenza, in sintesi, dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione in esame;
- descrizione dei contenuti dell'operazione. In particolare:
 - descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione;
 - indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca (o per le Controllate) dell'operazione;
 - descrizione delle modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e delle valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
 - illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
 - se l'ammontare dei compensi dei consiglieri della Banca o dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle Controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, riportandone la descrizione delle relative variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento comunque di una dichiarazione in tal senso;
 - nel caso di Operazioni ove le parti correlate coinvolte siano Esponenti Aziendali o Dirigenti Strategici, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti da tali soggetti e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE;
 - indicazione degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Emittenti, il parere degli amministratori indipendenti è allegato al documento informativo o pubblicato sul sito internet della Banca.

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Banca Ifis ed è trasmesso a Investor Relations and Corporate Development per la pubblicazione (comprensivo dei relativi allegati) sul sito internet della Capogruppo e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi in cui la deliberazione dell'operazione sia di competenza assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione da parte del Consiglio della proposta da sottoporre all'Assemblea.

La Capogruppo, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette anche alla CONSOB i documenti e i pareri di cui sopra mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3 del Regolamento Emittenti.

Banca Ifis predispone il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con uno stesso componente del Perimetro Unico Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza⁵. In tale caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo, anche su base aggregata per operazioni omogenee.

Al documento informativo va allegato il parere vincolante del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) e, eventualmente, l'ulteriore parere da quest'ultimo richiesto ad un esperto indipendente circa la congruità delle condizioni dell'operazione rispetto ai valori di mercato di operazioni similari e il parere rilasciato dall'esperto indipendente di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione⁶.

Corporate Affairs predispone il suddetto documento informativo avvalendosi del supporto operativo dell'unità organizzativa incaricata, a seconda della tipologia di operazione, del relativo iter istruttorio e valutativo. In particolare, Corporate Affairs, con il supporto di Compliance, nel rispetto delle tempistiche sopra specificate e successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione (ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, successivamente al momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile o, nei casi in cui l'operazione sia di competenza assembleare, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relativa proposta di delibera), raccoglie le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo, provvede alla relativa redazione, lo sottopone al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) per la relativa condivisione e, corredandolo anche degli allegati (parere del Comitato Controllo e Rischi ed eventuali pareri di esperti indipendenti), provvede alla sua pubblicazione e trasmissione alla CONSOB.

In particolare, in deroga agli obblighi relativi alla pubblicazione del documento informativo, per tali operazioni devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, in aggiunta a quelle da rendere ai sensi dell'art. 154-ter TUF:

- una comunicazione alla CONSOB e al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), entro il termine per la messa a disposizione del documento informativo, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione nonché alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, su tali operazioni;
- un'apposita informativa nella relazione sulla gestione, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo di tali operazioni.

2.4.3 Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (solo banche del Gruppo)

I passaggi a perdite, le rettifiche analitiche di valore e gli accordi transattivi (sia giudiziali sia stragiudiziali) effettuati a fronte delle esposizioni assunte verso componenti del Perimetro Unico sono deliberati, indipendentemente dall'importo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi (ove presente).

Oggetto della procedura del presente paragrafo sono:

⁵ A tali fini rilevano anche le operazioni compiute dalle Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente oggetto di Esenzione generale e le seguenti Operazioni soggette a Esenzione parziale: (i) Operazioni Esigue; (ii) Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 TUB; (iii) Operazioni Ordinarie concluse con Soggetti Collegati non appartenenti al Gruppo; (iv) Operazioni concluse con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o sottoposte a influenza notevole, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi; e (v) operazioni di minore rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con Controllate in caso di rapporto non totalitario e con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi.

⁶ Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, possono essere pubblicati i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB, motivando tale scelta.

- i passaggi a perdita e le rettifiche analitiche di valore, la congruità della relativa stima;
- gli accordi transattivi, concernenti sia l'interesse al compimento degli stessi sia la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La competenza a deliberare sulla classificazione a sofferenze compete al soggetto individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca.

Qualora sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare;
- l'Amministratore Delegato, quando investito del potere decisionale, questo deve astenersi dal compiere l'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

2.4.4 Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 TUB (solo banche del Gruppo)

Gli Esponenti Aziendali di Banca Ifis e delle altre banche del Gruppo non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. L'unanimità prescritta dall'art. 136 TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione – salvo quella dell'interessato – votino a favore.

Per quanto concerne invece l'approvazione del Collegio Sindacale, quando per qualsiasi motivo uno dei sindaci effettivi non abbia presenziato alla seduta consiliare, la sua approvazione deve essere formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti e va fatta constare nel verbale relativo alla seduta successiva.

L'istruttoria delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB e le relative delibere devono soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale che ne costituiscono il presupposto.

Sino al completamento della procedura deliberativa sopra descritta è esclusa la possibilità di dare corso all'operazione.

Alle Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 TUB si applica quanto prescritto dalla presente Politica e dalla normativa di riferimento in materia di:

- rispetto dei limiti prudenziali;
- fase pre-deliberativa, con particolare riferimento all'informativa preventiva che deve essere fornita al Comitato Controllo e Rischi, nella sua componente costituita da soli Amministratori Indipendenti, e nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, al coinvolgimento di tale comitato nelle trattative. Non è invece richiesto il preventivo parere del Comitato Controllo e Rischi, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia e dall'art. 13, comma 5, del Regolamento Consob;
- informativa a CONSOB e al mercato nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- informativa contabile periodica avente ad oggetto Operazioni di Maggiore Rilevanza, altre Operazioni che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati nel periodo di riferimento e modifiche o sviluppi di operazioni descritte che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati nel periodo di riferimento.

2.4.5 Delibere Quadro (solo Capogruppo)

Banca Ifis può ricorrere a delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinati soggetti o categorie di soggetti del Perimetro Unico per specifiche categorie di Operazioni. In particolare, è previsto che:

- l'approvazione delle delibere quadro è soggetta agli *iter* previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o per le Operazioni di Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto delle Operazioni oggetto di delibera (cumulativamente considerate);
- le delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a Operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile importo massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento. La delibera quadro definisce, inoltre, il soggetto responsabile a verificare che le Operazioni successivamente deliberate rientrino nella categoria omogenea individuata e non eccedano l'importo massimo deliberato, che diverrà quindi anche responsabile della reportistica trimestrale al Consiglio di Amministrazione dell'esecuzione della delibera quadro;

- l'esecuzione delle delibere quadro deve essere comunicata dalle strutture proponenti almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- Banca Ifis pubblica un documento informativo, in conformità alla presente Politica, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, complessivamente considerato, superi uno degli Indici di Rilevanza. Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano gli *iter* previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o per le Operazioni di Minore Rilevanza. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate ai fini del paragrafo 2.4.2.1.

2.4.6 Specifiche con riferimento a Operazioni effettuate dalle Controllate

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi che seguono, le Operazioni che le Controllate intendono effettuare con i componenti del Perimetro Unico devono essere approvate da:

- Assemblea dei Soci, qualora le operazioni siano di competenza della stessa secondo quanto previsto dalla legge o dallo statuto;
- Organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione nel sistema italiano tradizionale di *corporate governance*) qualora non ricorrano le esenzioni procedurali di cui al paragrafo 2.4.7;
- Organo di Gestione (Amministratore Delegato, Direttore Generale, General Manager, Consigliere Delegato), o il soggetto di volta in volta competente sulla base del sistema delle deleghe di poteri⁷ qualora ricorrano le esenzioni procedurali di cui al paragrafo 2.4.7.

Nei primi due casi, l'Organo di Gestione delle Controllate fornisce il fascicolo istruttorio al relativo Organo con funzione di supervisione strategica che, analizzati i contenuti dell'Operazione, si pronuncia.

Qualora sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare;
- l'Amministratore Delegato, quando investito del potere decisionale, questo deve astenersi dal compiere l'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale, quando investito del potere decisionale e in presenza di interesse in conflitto, questo deve astenersi dal compiere l'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione;
- un sindaco, questo deve informare tempestivamente i consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto nel caso in cui la prospettata operazione è da effettuarsi tra la Controllata ed il sindaco, allora questo ultimo deve astenersi dall'esprimere il proprio voto sull'operazione in sede di Collegio Sindacale (in tutti i casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimersi su tale operazione).

L'obbligo di astensione vale solo con riferimento alla votazione e non alla partecipazione alle riunioni. Gli esponenti tenuti ad astenersi saranno comunque computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo (trattandosi di un obbligo *ex lege*).

2.4.6.1 Operazioni di Minore Rilevanza (Controllate non bancarie)

Qualora una Controllata non bancaria intenda effettuare un'Operazione di Minore Rilevanza, è fornita informativa preventiva agli Amministratori Indipendenti della Controllata (eventualmente riuniti in un comitato se in numero superiore a tre) in merito all'Operazione. Ove nella Controllata non siano presenti Amministratori Indipendenti, l'unità organizzativa responsabile fornisce tale informativa al Collegio Sindacale della Controllata.

In caso di delibera favorevole da parte dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata, l'Operazione di Minore Rilevanza deve essere sottoposta:

- al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), che esprime un parere non vincolante sulla convenienza per il Gruppo ad effettuare l'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; e
- al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, tenuto conto del parere del Comitato Controllo e

⁷ Per quanto riguarda l'ipotesi in cui l'interesse riguardi il soggetto designato sulla base del sistema delle deleghe di poteri (diverso dagli esponenti aziendali) si rimanda a Politica di gestione dei conflitti di interesse e le relative Procedure organizzative.

Rischi, esprime il proprio assenso o diniego.

Qualora, nell'ambito del processo di *escalation* in Capogruppo, sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere della Capogruppo, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare.

L'obbligo di astensione vale solo con riferimento alla votazione e non alla partecipazione alle riunioni. Gli esponenti tenuti ad astenersi saranno comunque computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo (trattandosi di un obbligo *ex lege*).

2.4.6.2 Operazioni di Minore Rilevanza (Controllate bancarie)

Qualora una Controllata bancaria intenda effettuare un'Operazione di Minore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza ed in coerenza con le scelte adottate dalla Capogruppo e disciplinate nella presente Politica:

- trovano applicazione le disposizioni relative agli *iter* procedurali e deliberativi di cui ai paragrafi *supra* 2.4 e seguenti, che sono attuati dai competenti organi e funzioni della Controllata (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi al rilascio del parere motivato non vincolante da parte degli Amministratori Indipendenti (della Controllata), eventualmente riuniti in Comitato); e
- in caso di delibera favorevole dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata, l'Operazione di Minore Rilevanza deve essere sottoposta:
 - al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), che esprime un parere motivato non vincolante sulla convenienza per il Gruppo ad effettuare l'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni anche avvalendosi del parere espresso dagli Amministratori Indipendenti della Controllata; e
 - al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, tenuto conto del parere del Comitato Controllo e Rischi, esprime il proprio assenso o diniego.

Qualora, nell'ambito del processo di *escalation* in Capogruppo, sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere della Capogruppo, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare.

L'obbligo di astensione vale solo con riferimento alla votazione e non alla partecipazione alle riunioni. Gli esponenti tenuti ad astenersi saranno comunque computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo (trattandosi di un obbligo *ex lege*).

2.4.6.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza (Controllate non bancarie)

Qualora una Controllata non bancaria intenda porre in essere un'Operazione di Maggiore Rilevanza, è fornita informativa preventiva, oltre che al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo), anche agli Amministratori Indipendenti della Controllata stessa (che possono essere eventualmente riuniti in un comitato se in numero superiore a tre) in merito all'Operazione. Ove nella Controllata non siano presenti Amministratori Indipendenti, l'unità organizzativa responsabile fornisce l'informativa, in via preventiva, al Collegio Sindacale della Controllata.

L'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata ha la facoltà di richiedere agli Amministratori Indipendenti della Controllata, ovvero in assenza di questi a un soggetto terzo indipendente, di esprimere un motivato parere preventivo non vincolante. Il parere così formulato è trasmesso all'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata e al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti).

Nel caso in cui l'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata abbia deliberato l'Operazione nonostante il parere negativo o condizionato degli Amministratori Indipendenti, laddove nominati, tale Organo dovrà specificare le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere il parere.

In caso di delibera favorevole da parte dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata, l'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere sottoposta:

- al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), che esprime un parere vincolante sull'interesse per il Gruppo ad effettuare l'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, anche avvalendosi del parere espresso dagli Amministratori Indipendenti della Controllata, laddove nominati. Nel caso di parere negativo o condizionato del Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo, è necessario il parere del Collegio Sindacale di Capogruppo;
- al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, tenuto conto del parere del Comitato Controllo e Rischi, esprime il proprio assenso o diniego.

Qualora, nell'ambito del processo di *escalation* in Capogruppo, sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere della Capogruppo, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare;
- un sindaco della Capogruppo, il sindaco interessato deve informare tempestivamente i consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto nel caso in cui la prospettata operazione è da effettuarsi tra la Controllata ed il sindaco, allora questo ultimo deve astenersi dall'esprimere il proprio voto sull'operazione in sede di Collegio Sindacale (in tutti i casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimersi su tale operazione).

L'obbligo di astensione vale solo con riferimento alla votazione e non alla partecipazione alle riunioni. Gli esponenti tenuti ad astenersi saranno comunque computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo (trattandosi di un obbligo *ex lege*).

2.4.6.4 Operazioni di Maggiore Rilevanza (Controllate bancarie)

Qualora una Controllata bancaria intenda effettuare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza ed in coerenza con le scelte adottate dalla Capogruppo e disciplinate nella presente Politica:

- trovano applicazione le disposizioni relative agli iter procedurali e deliberativi di cui ai paragrafi *supra* 2.4 e seguenti, che sono attuati dai competenti organi e funzioni della Controllata (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi al rilascio del parere motivato vincolante da parte degli amministratori indipendenti (della Controllata), eventualmente riuniti in Comitato); e
- in caso di delibera favorevole dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Controllata, l'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere sottoposta:
 - al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), che, previa informativa, esprime un parere motivato vincolante sull'interesse per il Gruppo ad effettuare l'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, anche avvalendosi del parere espresso dagli Amministratori Indipendenti della Controllata. Nel caso di parere negativo o condizionato del Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo, è necessario il parere del Collegio Sindacale di Capogruppo;
 - al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, tenuto conto del parere del Comitato Controllo e Rischi, esprime il proprio assenso o diniego.

Qualora, nell'ambito del processo di *escalation* in Capogruppo, sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere della Capogruppo, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare;
- un sindaco della Capogruppo, il sindaco interessato deve informare tempestivamente i consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto nel caso in cui la prospettata operazione è da effettuarsi tra la Controllata ed il sindaco, allora questo ultimo deve astenersi dall'esprimere il proprio voto sull'operazione in sede di Collegio Sindacale (in tutti i casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimersi su tale operazione).

L'obbligo di astensione vale solo con riferimento alla votazione e non alla partecipazione alle riunioni. Gli esponenti tenuti ad astenersi saranno comunque computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo

(trattandosi di un obbligo *ex lege*).

2.4.6.5 Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (Controllate non bancarie)

Per quanto riguarda i passaggi a perdita, le rettifiche analitiche di valore, gli accordi transattivi (sia giudiziali sia stragiudiziali) ed i passaggi a sofferenza, è competente a deliberare il soggetto individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Società Controllata. In ogni caso è necessario prevedere un'informativa preventiva all'Amministratore Delegato della Società coinvolta e alla Funzione Compliance⁸.

2.4.7 *Esenzioni procedurali (parziali)*

Avvalendosi della facoltà prevista dal Regolamento CONSOB e dalle Disposizioni di Banca d'Italia, il Gruppo prevede altresì i casi di esenzione procedurale di cui al presente Paragrafo.

Per le categorie di Operazioni individuate di seguito restano fermi tutti gli obblighi previsti e non espressamente oggetto di esenzione con riferimento, tra l'altro, a: (i) il rispetto dei limiti individuali e consolidati (cfr. Paragrafo 2.5); (ii) le segnalazioni di vigilanza (cfr. Paragrafo 2.7); (iii) la predisposizione di adeguati flussi informativi idonei a consentire il monitoraggio delle Operazioni (cfr. Paragrafo 2.8); e (iv) gli obblighi di informazione ed astensione, qualora sussista nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società di un consigliere o un sindaco.

Inoltre, qualora l'esenzione riguardi l'iter deliberativo "rafforzato", con applicazione delle procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri, e sussista nell'Operazione un interesse per conto proprio o di terzi de:

- un consigliere, quando investito del potere decisionale sia comunque il Consiglio di Amministrazione, questo deve informare tempestivamente gli altri consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'Operazione in sede consiliare;
- l'Amministratore Delegato, quando investito del potere decisionale, questo deve astenersi dal compiere l'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione;
- un sindaco, il sindaco interessato deve informare tempestivamente i consiglieri e i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e in presenza di interesse in conflitto nel caso in cui la prospettata operazione è da effettuarsi tra la Controllata non bancaria ed il sindaco, allora questo ultimo deve astenersi dall'esprimere il proprio voto sull'operazione in sede di Collegio Sindacale (in tutti i casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimersi su tale operazione).

2.4.7.1 Esenzioni procedurali (parziali) (Capogruppo)

Per la Capogruppo sono previsti i seguenti casi di esenzione procedurale:

Operazioni Esigue, esenti da: (i) iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) iter deliberativo "rafforzato" previsto nei paragrafi precedenti (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; (iv) informativa al mercato; e (v) e informativa contabile al mercato;

Operazioni Ordinarie concluse con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole, esenti da: (i) iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) iter deliberativo "rafforzato" previsto nei paragrafi precedenti (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; e (iv) informativa al mercato. L'esenzione relativa all'iter deliberativo rafforzato viene meno in caso vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

Operazioni Ordinarie concluse con parti correlate o soggetti collegati non appartenenti al Gruppo, esenti da: (i) iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) informativa a

⁸ Ove l'operazione avvenga all'interno del Polo Npl è necessario valutare l'informativa all'Amministratore Delegato del servicer e/o della mandante.

CONSOB; e (iii) informativa al mercato⁹;

Operazioni di Minore Rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario, esenti da: (i) informativa a CONSOB; e (ii) informativa al mercato. L'esenzione viene meno quando nell'operazione o nelle Controllate controparti dell'operazione vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, esenti dal preventivo parere del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti);

Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico, esenti da: (i) iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) iter deliberativo "rafforzato" previsto nei paragrafi precedenti (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; (iv) informativa al mercato; e (v) e informativa contabile al mercato.

2.4.7.2 Esenzioni procedurali (parziali) (Controllate non bancarie)

Per le Controllate non bancarie sono previsti i seguenti casi di esenzione procedurale:

Operazioni Esigue, esenti da: (i) iter istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti) e del Collegio Sindacale della Controllata; (ii) iter deliberativo "rafforzato" previsto nei paragrafi precedenti, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo e l'assenso del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; (iv) informativa al mercato; e (v) e informativa contabile al mercato;

Operazioni Ordinarie concluse con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole, esenti da: (i) iter istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti) e del Collegio Sindacale della Controllata; (ii) iter deliberativo "rafforzato" previsto nei paragrafi precedenti, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo e l'assenso del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; e (iv) informativa al mercato. L'esenzione relativa all'iter deliberativo rafforzato viene meno in caso vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

Operazioni Ordinarie concluse con parti correlate o soggetti collegati non appartenenti al Gruppo, esenti da: (i) iter istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti) e del Collegio Sindacale della Controllata; (ii) parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo; (iii) informativa a CONSOB; e (iv) informativa al mercato;

Operazioni di Minore Rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario, esenti da: (i) coinvolgimento nelle trattative del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti) e informativa al Collegio Sindacale della Controllata; (ii) informativa a CONSOB; e (iii) informativa al mercato. Le esenzioni di cui ai punti (ii) e (iii) vengono meno quando nell'operazione o nelle Controllate controparti dell'operazione vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico, esenti da: (i) iter istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti) e del Collegio Sindacale della Controllata; (ii) iter deliberativo "rafforzato" previsto nei paragrafi precedenti, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo e l'assenso del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; (iv) informativa al mercato; e (v) e informativa contabile al mercato.

⁹ Con riferimento alle sole operazioni di raccolta effettuate a condizioni standard o di mercato come definite al par. 2.3.2.3, le stesse sono da intendersi inoltre esenti dall'iter deliberativo "rafforzato", ivi incluso il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi e la delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.4.7.3 Esenzioni procedurali (parziali) (Controllate bancarie)

Per le Controllate bancarie sono previsti i seguenti casi di esenzione procedurale:

Operazioni Esigue, esenti da: (i) *iter* istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) *iter* deliberativo “rafforzato” previsto nei paragrafi precedenti, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, il parere preventivo del Collegio Sindacale della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo e l’assenso del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; (iv) informativa al mercato; e (v) e informativa contabile al mercato;

Operazioni Ordinarie concluse con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole, esenti da: (i) *iter* istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) *iter* deliberativo “rafforzato” previsto nei paragrafi precedenti, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, il parere preventivo del Collegio Sindacale della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo e l’assenso del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; e (iv) informativa al mercato. L’esenzione relativa all’*iter* deliberativo rafforzato viene meno in caso vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

Operazioni Ordinarie concluse con parti correlate o soggetti collegati non appartenenti al Gruppo, esenti da: (i) *iter* istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata e del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) parere preventivo del Collegio Sindacale della Controllata e parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo; (iii) informativa a CONSOB; e (iv) informativa al mercato¹⁰;

Operazioni di Minore Rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario, esenti da: (i) *iter* istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) parere preventivo del Collegio Sindacale della Controllata e parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo; (iii) informativa a CONSOB; e (iv) informativa al mercato. Le esenzioni di cui ai punti (ii) e (iii) vengono meno quando nell’operazione o nelle Controllate controparti dell’operazione vi siano Interessi Significativi di altri componenti del Perimetro Unico;

Operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB, con riferimento alle sole banche del Gruppo, esenti da: (i) *iter* istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata e del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) informativa a CONSOB; e (iii) informativa al mercato (in questi ultimi due casi, l’informativa è dovuta solo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza);

Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico, esenti da: (i) *iter* istruttorio degli Amministratori Indipendenti della Controllata, del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti); (ii) *iter* deliberativo “rafforzato” previsto nei paragrafi precedenti, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, il parere preventivo del Collegio Sindacale della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), il parere preventivo del Collegio Sindacale di Capogruppo e l’assenso del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (segue, quindi, le procedure di delibera previste in base alle deleghe di poteri); (iii) informativa a CONSOB; (iv) informativa al mercato; e (v) e informativa contabile al mercato.

2.5 Limiti

¹⁰ Con riferimento alle sole operazioni di raccolta effettuate a condizioni standard o di mercato come definite al par. 2.3.2.3, le stesse sono da intendersi inoltre esenti dall’*iter* deliberativo “rafforzato”, ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo e l’assenso del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

2.5.1 Limiti prudenziali

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati e ai fondi propri individuali, come individuati nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11.

Ai fini del calcolo dei limiti consolidati ed individuali le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito, in conformità a quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo applicabile.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni di cui alla Parte 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono, inoltre, escluse dai limiti sopra richiamati:

- le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario;
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo Bancario hanno un investimento significativo, ove consti l'autorizzazione di cui all'articolo 49, par. 1 del CRR; e
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca (o il Gruppo Bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

2.5.1.1 Limiti consolidati

A livello di Gruppo Bancario l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%

2.5.1.2 Limiti individuali

Si applicano sia alla Banca sia alle Controllate Bancarie del Gruppo. Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca e le Controllate Bancarie del Gruppo Bancario possono assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20% dei fondi propri individuali. Per il calcolo del limite individuale la Banca e le Controllate del Gruppo Bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuati a livello di gruppo.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
--	----------------------------	---	---	---

2.5.1.3 Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa delle banche del Gruppo per i limiti individuali o della Capogruppo per i limiti consolidati (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, Banca Ifis predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. Banca Ifis valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1 delle Disposizioni di Banca d'Italia; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

2.5.2 *Livelli di propensione al rischio*

Banca Ifis stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative proprie e del Gruppo. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei componenti del Perimetro Unico.

In particolare, gli indicatori e le relative soglie finalizzate al monitoraggio dell'operatività con parti correlate e soggetti collegati, nonché il processo di escalation in caso di superamento delle suddette soglie, sono definiti dal Risk Management nell'ambito del Risk Appetite Framework.

2.6 Informativa di bilancio sulle Operazioni

Le strutture del Gruppo assicurano il coordinamento tra le previsioni della presente Politica e le procedure amministrative-contabili.

La finalità dell'“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” (Principio IAS 24) è di assicurare che il bilancio di Banca Ifis contenga le informazioni integrative necessarie ad evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di componenti del Perimetro Unico e da operazioni e saldi in essere con tali soggetti, inclusi gli impegni.

In particolare, Banca Ifis deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni degli Esponenti Aziendali¹¹ e dei Dirigenti Strategici¹², in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

- benefici a breve termine per i dipendenti;
- benefici successivi alla fine registro del rapporto di lavoro;
- altri benefici a lungo termine;
- benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e
- pagamenti basati su azioni.

Se Banca Ifis ha effettuato operazioni con componenti del Perimetro Unico nel periodo di riferimento del bilancio, al fine di poterne comprendere i potenziali effetti economico-finanziari, deve indicare la natura del rapporto e fornire informazioni sulle operazioni concluse nonché sui saldi in essere. In particolare, tali informazioni devono almeno includere:

¹¹ Tali informazioni vengono recuperate da Finance, con il supporto di Risorse Umane, per le opportune registrazioni.

¹² Tali informazioni vengono fornite dalle Risorse Umane e trasmesse a Finance per le opportune registrazioni.

- l'ammontare delle operazioni;
- l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:
 - le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
 - dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e
- la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

Tali informazioni integrative devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

- la controllante;
- le entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità stessa;
- le controllate;
- le collegate;
- le joint venture in cui l'entità è una società partecipante;
- gli esponenti aziendali;
- i dirigenti strategici;
- altri soggetti collegati.

Inoltre, coerentemente a quanto disciplinato dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, Banca Ifis, in quanto emittente italiano di azioni quotate, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

All'interno dell'informativa sul bilancio, la Banca inoltre fornisce informazioni sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento e rientranti in regime di esenzione.

2.7 Segnalazioni di vigilanza

Le Disposizioni di Banca d'Italia prevedono che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole banche italiane. Gli obblighi segnaletici sono disciplinati dalle Circolari Banca d'Italia n. 285/2013 e n. 286 del 2013 e successivi aggiornamenti.

In conformità alla normativa tempo per tempo applicabile, le operazioni di prestito concluse con le Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, come tempo per tempo modificata e/o attuata a livello nazionale, sono adeguatamente documentate e messe a disposizione dell'Autorità di Vigilanza, su richiesta di quest'ultima¹³.

2.8 Informativa agli Organi aziendali

Il Regolamento CONSOB, con riferimento alle operazioni di minore e maggiore rilevanza, prevede "una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni".

Tale previsione vige, quindi, per Banca Ifis (per tutte le operazioni del Gruppo).

Inoltre, la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, Paragrafo 3.2, prevede che "l'organo deliberante fornisca agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche".

Tale previsione vige, quindi, per Banca Ifis (per tutte le operazioni del Gruppo) e per Banca Credifarma (per le sole operazioni in cui è controparte).

¹³ Cfr. informazioni minime previste da Orientamenti EBA sulla Governance Interna.

Al fine di ottemperare a tali prescrizioni, tale informativa viene predisposta nell'ambito della rendicontazione trimestrale relativa all'esercizio dei poteri delegati¹⁴. Pertanto, qualora risultino operazioni concluse dalle Società del Gruppo con nominativi appartenenti al Perimetro Unico, le Unità Organizzative *owner* della rendicontazione relativa all'esercizio dei poteri delegati¹⁵, forniscono l'informativa al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo¹⁶ nella prima riunione utile a seguito della chiusura del trimestre¹⁷.

Inoltre, le unità organizzative responsabili della rendicontazione trimestrale, in linea alle tempistiche definite nella Nota Operativa, mettono a disposizione l'informativa delle operazioni concluse con componenti del Perimetro Unico anche a Internal Audit, Compliance, Risk Management, Corporate Affairs, Regulatory Reporting di Capogruppo.

Nel caso in cui le operazioni siano concluse da Banca Credifarma, l'informativa delle sole operazioni concluse da Banca Credifarma andrà fornita anche al Consiglio di Amministrazione di Banca Credifarma¹⁸ nella prima riunione utile a seguito della chiusura del trimestre.

I dati minimi oggetto della suddetta informativa, le modalità di predisposizione e messa a disposizione nei confronti degli organi e delle funzioni/unità organizzative interessate sono dettagliate in Nota Operativa.

I Soggetti Proponenti devono comunque mantenere e rendere costantemente disponibile adeguata documentazione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, ivi incluse le Operazioni di importo esiguo o ordinarie, al fine di garantire nel continuo la tracciabilità delle operazioni, la corretta e tempestiva alimentazione di flussi informativi periodici verso gli Organi Aziendali, nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente Politica in materia di informativa al pubblico.

2.9 Comunicato Stampa

Con riferimento alla Capogruppo ed eventuali altre società quotate che dovessero entrare a far parte del Gruppo, qualora un'Operazione con Parti Correlate costituisca un'informazione privilegiata per la quale sussiste l'obbligo di diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tale comunicato riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'Operazione rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti).

2.10 Controlli su operatività con componenti del Perimetro Unico

2.10.1 Risk Management

Il Risk Management di Capogruppo cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e verifica il rispetto dei limiti consolidati, come sopra definiti. In particolare, il processo di controllo si sostanzia, tra l'altro, nelle seguenti attività:

¹⁴ Ai fini dell'individuazione degli *owner* della predisposizione della reportistica si rimanda alla Politica di Gruppo per la gestione dei flussi informativi.

¹⁵ In assenza di poteri delegati, l'informativa viene predisposta dal soggetto proponente come descritto nella Politica di Gruppo per la gestione dei flussi informativi.

¹⁶ Si fa presente che la documentazione di cui all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis viene messa a disposizione anche dei componenti del Collegio Sindacale di Banca Ifis.

¹⁷ Qualora l'unità preposta alla predisposizione della reportistica non rilevi operazioni con componenti del Perimetro Unico concluse nel trimestre, la stessa fornisce idonea informativa di questa situazione all'interno del report sull'esercizio dei poteri delegati.

¹⁸ Si fa presente che la documentazione di cui all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Banca Credifarma viene messa a disposizione anche dei componenti del Collegio Sindacale di Banca Credifarma.

- Identificazione dei rischi: il Risk Management provvede all'individuazione dei principali rischi potenzialmente connessi all'operatività con soggetti collegati;
- Misurazione dei rischi identificati: il Risk Management misura e valuta i rischi identificati;
- Monitoraggio: il Risk Management provvede alla verifica del rispetto dei limiti sia di propensione al rischio sia di vigilanza prudenziale, come definiti nell'ambito delle Politiche di Rischio;
- Attenuazione: nei casi di superamento dei limiti di propensione al rischio e/o di vigilanza prudenziale, il Risk Management si attiva nel rispetto di quanto definito all'interno delle Politiche di Rischio;
- Reporting: nel Tableau de Bord è prevista una sezione dedicata all'operatività con parti correlate e soggetti collegati, attraverso la quale il Risk Management dà evidenza agli Organi aziendali delle risultanze dell'attività di monitoraggio.

2.10.2 Compliance

La Compliance di Capogruppo verifica l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, secondo quanto definito annualmente all'interno del Piano delle Attività. In particolare, il processo di controllo si sostanzia nelle seguenti attività:

- Identificazione e valutazione dell'impatto: il presidio del rischio di non conformità si realizza in un'ottica preventiva, in primo luogo garantendo che la normativa esterna sia costantemente monitorata e adeguatamente tradotta in politiche, processi e procedure interne. L'allineamento normativo è garantito attraverso le seguenti attività: (i) l'identificazione nel continuo della normativa esterna applicabile; (ii) la valutazione dell'impatto delle norme applicabili sui processi e le procedure aziendali e la conseguente proposizione delle modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità;
- Verifiche di conformità: rappresentano le risultanze di un processo di controllo di secondo livello che può avere ad oggetto una valutazione sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dei presidi interni;
- Controlli continuativi: consentono di monitorare nel continuo la funzionalità e l'affidabilità dei processi. Essi vengono implementati a seguito delle attività di verifica svolte o in fase revisione della normativa interna. I controlli continuativi permettono la produzione di dati rappresentativi di potenziali comportamenti non uniformi e una sintetica e immediata verifica delle procedure interne.

2.10.3 Internal Audit

L'Internal Audit di Capogruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

2.10.4 Amministratori Indipendenti

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

In materia di operatività con Soggetti Collegati il Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo, nella sua componente costituita da soli Amministratori Indipendenti, svolge le funzioni allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dal "Regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati endoconsiliari e dell'Organismo di Vigilanza", come disciplinate nell'ambito della presente Politica.

2.10.5 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza della struttura organizzativa. Svolge, inoltre, i compiti di controllo che la legge e lo statuto gli affidano, verificando la correttezza delle procedure contabili e valutando il grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

In tale contesto il Collegio Sindacale della Capogruppo esprime un parere preventivo sulla presente Politica e i successivi aggiornamenti, vigila sull'osservanza della stessa e ne riferisce nella relazione dei sindaci all'Assemblea di Capogruppo ai sensi dell'art. 153 TUF.

3. Appendice

Al fine di supportare la lettura della presente Politica, si riporta di seguito:

- l'elenco dei componenti del Perimetro Unico;
- un'esposizione schematica degli *iter* deliberativi e informativi; e
- un diagramma di supporto al percorso decisionale.

4. Appendice 1 – Perimetro Unico

In considerazione delle affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nelle Disposizioni di Banca d'Italia e con l'obiettivo di razionalizzare l'operatività delle strutture di Capogruppo e delle Controllate, Banca Ifis, nella qualità di emittente quotato al vertice del Gruppo Bancario, ha determinato un perimetro unico di Gruppo a cui si applicano unitariamente le procedure deliberative previste nella presente Politica, sia ai fini del Regolamento CONSOB, che delle Disposizioni di Banca d'Italia (Perimetro Unico).

Il Perimetro Unico è costituito dall'aggregazione (i) delle Parti Correlate ex Regolamento CONSOB di Banca Ifis e (ii) dei Soggetti Collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati (con un patrimonio superiore al 2% dei Fondi Propri consolidati) del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo, sia per considerare - tra l'altro - la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative. Inoltre, la Banca, qualora ravvisi in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti, li include tra i destinatari delle procedure previste dalla Politica.

PERIMETRO UNICO (DI GRUPPO)	
Parti Correlate ex Regolamento CONSOB (di Capogruppo)	Soggetti Collegati ex Disposizioni di Banca d'Italia (di Capogruppo, delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario)
1) una persona fisica o un suo stretto familiare che: a) abbia il controllo o il controllo congiunto di Banca Ifis; b) abbia un'influenza notevole su Banca Ifis; ovvero c) sia uno dei Dirigenti Strategici di Banca Ifis o di una sua Controllante; 2) un'entità (in Italia, persone giuridiche) che: d) faccia parte del Gruppo; e) sia una collegata o una <i>joint venture</i> di Banca Ifis (o una collegata o una <i>joint venture</i> facente parte del Gruppo); f) sia <i>joint venture</i> di una stessa terza controparte con cui è <i>joint venture</i> Banca Ifis; g) sia una <i>joint venture</i> di una terza entità a cui è collegata Banca Ifis; h) sia rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Banca Ifis o di un'entità ad essa correlata; i) sia controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto 1) <i>supra</i>; j) sia soggetta a influenza significativa esercitata da una persona identificata al punto a) <i>supra</i>; k) annoveri, o una sua controllante annoveri, tra i Dirigenti Strategici una persona identificata al punto a) <i>supra</i>; l) essa stessa, o un qualsiasi membro del gruppo	<u>Parti correlate:</u> 1) gli esponenti aziendali di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario; 2) i partecipanti di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario; 3) i soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; 4) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui Banca Ifis, banche o Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario siano in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole; <u>Soggetti Connessi:</u> 5) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata come identificata nei punti 1) – 4) <i>supra</i>; 6) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate <i>sub</i> 2) e 3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 7) gli stretti familiari di una parte correlata come identificata nei punti 1) – 4) <i>supra</i> e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

cui appartiene, presti servizi di direzione con responsabilità strategiche a Banca Ifis o alla sua controllante.	
Parti Correlate ex art. 88 CRD IV	
• il coniuge, partner registrato, figlio o genitore di Esponenti Aziendali¹⁹; • un'entità commerciale nella quale un Esponente Aziendale o un suo familiare stretto di cui al punto precedente: ○ detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità; ○ può esercitare un'influenza significativa; ○ occupa posti dirigenziali o sono Esponenti Aziendali.	
Altri componenti (censiti in via volontaria)	
• soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario; • soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di Banca Ifis, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario in misura superiore al 3%.	

¹⁹Tali soggetti sono comunque ricompresi nella definizione di Stretti Familiari.

5. Appendice 2 – Iter deliberativi / informativi

Capogruppo

	Capogruppo	Interessi significativi di altre parti correlate	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter Istruttorio		Iter Deliberativo			Informative		Cfr. Appen- dice
					Informativa preventiva al CCR	Coinvolgimento nelle trattative CCR	Parere preventivo CCR	Parere preventivo Collegio Sindacale	Organo deliberante ¹	Consob e al mercato	Contabile	
Operazioni non esenti	Operazioni ex art. 136 TUB	n.a.	Minore	✓	✓	x	x	✓ (cfr. Organo deliberante)	CDA all'unanimità, con l'esclusione del voto del soggetto interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale	x	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	A
		Maggiore	✓							✓	B	
	Operazioni rilevanti senza esenzioni ²	n.a.	Minore	✓	✓	x	✓ Parere non vincolante	x	CDA	✓ solo in caso di parere negativo del CCR	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	C
		n.a.	Maggiore				✓ Parere vincolante			✓ solo in caso di parere negativo o condizionato del CCR	✓	✓
Operazioni con esenzione parziale	Operazioni Esigue ²	n.a.	n.a.	✓	x	x	x	x	AD o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	x	E
	Operazioni ordinarie concluse con Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	Minore	✓	x	x	x	x	AD o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	F
		Sì					✓		CDA			G
	Operazioni ordinarie concluse con Soggetti Collegati non appartenenti al Gruppo ³	n.a.	Minore	✓	x	x	✓	x	CDA	x	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	H
	Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD V, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico	n.a.	n.a.	✓	x	x	x	x	soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	x	I
	Operazioni di minore rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	n.a.	✓	✓	x	✓ Parere non vincolante	x	CDA	x	✓ solo in caso di parere negativo del CCR	✓
Sì												

¹ L'Organo deliberante è sempre l'Assemblea dei soci in presenza di operazioni di competenza esclusiva della stessa secondo quanto previsto dalla legge.

² Eccezione fanno i) i passaggi a perdita, le rettifiche analitiche di valore e gli accordi transattivi (sia giudiziali sia stragiudiziali) il cui iter prevede, indipendentemente dall'importo, la delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del CCR; ii) i passaggi a sofferenza il cui iter prevede la delibera del soggetto individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato.

³ Con riferimento alle sole operazioni di raccolta effettuate a condizioni standard o di mercato come definite al par. 2.3.2.3, le stesse sono da intendersi inoltre esenti dall'iter deliberativo "rafforzato", ivi incluso il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi e la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Controllate non bancarie

	Società controllate	Interessi significativi di altre parti correlate	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter Istruttorio				Iter Deliberativo				Informative		Cfr. Appendice 3	
					Informativa preventiva agli Amministratori Indipendenti della Controllata	Informativa preventiva al CCR di Capogruppo	Coinvolgimento nelle trattative CCR di Capogruppo	Informativa al Collegio Sindacale della Controllata	Parere preventivo agli Amministratori Indipendenti della Controllata	Organo deliberante della società controllata ¹	Parere preventivo CCR di Capogruppo	Parere preventivo Collegio Sindacale di Capogruppo	Assenso CDA di Capogruppo	Consob e al mercato		Contabile
Operazioni non esenti	Operazioni rilevanti senza esenzioni ²	n.a.	Minore	✓	✓	✗	✗	solo ove non siano presenti Amministratori Indipendenti nella Controllata	✗	CDA	✓ Parere non vincolante	✗	✓	✓ solo in caso di parere negativo del CCR	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	C
		n.a.	Maggiore			✓	✓		solo ove richiesto dal CDA		✓ Parere vincolante	✓ solo in caso di parere negativo o condizionato del CCR		✓	✓	D
Operazioni con esenzione parziale	Operazioni Esigue ²	n.a.	n.a.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	DG o AD o General Manager o Consigliere Delegato o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	✗	✗	✗	✗	✗	E
	Operazioni ordinarie concluse con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	Minore	✓	✗	✗	✗	✗	DG o AD o General Manager o Consigliere Delegato o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	✗	✗	✗	✗	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	F	
		Sì						✓	CDA	✓		✓			G	
	Operazioni ordinarie concluse con Soggetti Collegati non appartenenti al Gruppo	n.a.	Minore	✓	✗	✗	✗	✗	✓	CDA	✓	✗	✓	✗	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	H
	Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico	n.a.	n.a.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	✗	✗	✗	✗	✗	I
	Operazioni di minore rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	n.a.	✓	✓	✓	✗	✗	✓	CDA	✓	✗	✓	✗	✓ solo in caso di parere negativo del CCR	✓
Sì		✓ solo in caso di parere negativo del CCR														

¹ L'Organo deliberante è sempre l'Assemblea dei soci in presenza di operazioni di competenza esclusiva della stessa secondo quanto previsto dalla legge.

² Eccezione fanno i passaggi a perdita, le rettifiche analitiche di valore, gli accordi transattivi (sia giudiziali sia stragiudiziali) ed i passaggi a sofferenza per cui è sempre competente a deliberare il soggetto individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Società. In ogni caso è necessario prevedere un'informativa preventiva all'Amministratore Delegato della Società e alla Funzione Compliance.

Controllate bancarie italiane

	Società controllate	Interessi significativi di altre parti correlate	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter Istruttorio				Iter Deliberativo					Informative		Cfr. Appendice 3	
					Informativa preventiva agli Amministratori Indipendenti della società controllata	Coinvolgimento nelle trattative Amministratori Indipendenti della società controllata	Informativa preventiva al CCR di Capogruppo	Coinvolgimento nelle trattative CCR di Capogruppo	Parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere preventivo Collegio Sindacale della società controllata	Organo deliberante della società controllata ¹	Parere preventivo CCR di Capogruppo	Parere preventivo Collegio Sindacale di Capogruppo	Assenso CDA di Capogruppo	Consob e al mercato		Contabile
Operazioni non esenti	Operazioni ex art. 136 TUB	n.a.	Minore	✓	✓	✗	✓	✗	✓	CDA all'unanimità, con l'esclusione del voto del soggetto interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale	✗	✓	✓	✗	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	A	
			Maggiore			✓		✓						✓	✓	✓	B
	Operazioni rilevanti senza esenzioni ²	n.a.	Minore	✓	✓	✗	✗	✗	✓ Parere non vincolante	✗	CDA	✓ Parere non vincolante	✗	✓ solo in caso di parere negativo del CCR	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	C	
		n.a.	Maggiore			✓	✓	✓	✓ Parere vincolante			✓ Parere vincolante	✓ solo in caso di parere negativo o condizionato del CCR	✓	✓	D	
Operazioni con esenzione parziale	Operazioni Esigue ²	n.a.	n.a.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	DG o AD o General Manager o Consigliere Delegato o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	✗	✗	✗	✗	✗	E	
	Operazioni ordinarie concluse con o tra Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	Minore	✓	✗	✗	✗	✗	✗	DG o AD o General Manager o Consigliere Delegato o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	✗	✗	✗	✗	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	F	
		Si						✓		CDA	✓					✓	G
	Operazioni ordinarie concluse con Soggetti Collegati non appartenenti al Gruppo ³	n.a.	Minore	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	CDA	✓	✗	✓	✗	Se effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo	H
	Operazioni svolte con Parti Correlate ex art. 88 CRD IV, salvo che queste siano comunque ricomprese in altre categorie del Perimetro Unico	n.a.	n.a.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	✗	✗	✗	✗	✗	I
	Operazioni di minore rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con Controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario o con società collegate e/o società sottoposte a influenza notevole	No	n.a.	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	CDA	✓	✗	✓	✗	solo in caso di parere negativo del CCR	✓
Si		✓															

¹ L'Organo deliberante è sempre l'Assemblea dei soci in presenza di operazioni di competenza esclusiva della stessa secondo quanto previsto dalla legge.

² Eccezione fanno i) i passaggi a perdita, le rettifiche analitiche di valore e gli accordi transattivi (sia giudiziali sia stragiudiziali) il cui iter prevede, indipendentemente dall'importo, la delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del CCR; ii) i passaggi a sofferenza il cui iter prevede la delibera del soggetto individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato.

³ Con riferimento alle sole operazioni di raccolta effettuate a condizioni standard o di mercato come definite al par. 2.3.2.3, le stesse sono da intendersi inoltre esenti dall'iter deliberativo "rafforzato", ivi incluso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti della Controllata, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Controllata, il parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi di Capogruppo e l'assenso del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Esenzioni generali (Gruppo)

	Capogruppo e società controllate	Verifica Limiti Prudenziali	Iter Istruttorio		Iter Deliberativo			Informative		Cfr. Appen dice 3
			Informativa preventiva al CCR di Capogruppo	Coinvolgimento nelle trattative CCR di Capogruppo	Parere preventivo CCR di Capogruppo	Parere preventivo Collegio Sindacale di Capogruppo	Organo deliberante ¹	Consob e al mercato	Contabile	
Operazioni in esenzione generale (a prescindere dal valore)	Operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni	x	x	x	x	x	Assemblea, CDA, Direttore Generale o Amministratore Delegato o General Manager o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	✓	M
	Operazioni con/tra società del Gruppo Bancario quando intercorre un rapporto di controllo totalitario	x	x	x	x	x	Direttore Generale o Amministratore Delegato o General Manager o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	✓	N
	Operazioni di trasferimento fondi o collaterali poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato	x	x	x	x	x	Direttore Generale o Amministratore Delegato o General Manager o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	✓	O
	Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti Aziendali e dei Dirigenti Strategici effettuate in conformità alla normativa applicabile in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione	x	x	x	x	x	Soggetti delegati sulla base della vigenti Politiche di remunerazione e incentivazione	x	✓	P
	Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive	x	x	x	x	x	Soggetti delegati sulla base della vigenti Politiche di remunerazione e incentivazione	x	✓	Q
	Operazioni poste in essere in attuazione di delibere quadro adottate ai sensi della Politica	x	x	x	x	x	Direttore Generale o Amministratore Delegato o General Manager o soggetto delegato, in base al vigente sistema delle deleghe	x	✓	R
	Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza	x	x	x	x	x	x	x	✓	S

¹ L'Organo deliberante è sempre l'Assemblea dei soci in presenza di operazioni di competenza esclusiva della stessa secondo quanto previsto dalla legge.

6. Appendice 3 – Percorso decisionale

Il presente diagramma va letto in combinato disposto con l'ultima colonna delle *chart* di cui all'Appendice 2:

